WWF Savona ODV
Indirizzo:
Piazza G. Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807442
e-mail: savona@wwf.it
pec:
wwfsavona@legalmail.it

Prot. 198 ep

Savona, lì 18/10/2021

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE TUTELA DEL PAESAGGIO, DEMANIO MARITTIMO E ATTIVITÀ ESTRATTIVE

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA

Oggetto: pratica screening 814. Sistemazione Rio Sardo Cava Binè Comune di Millesimo. Osservazioni.

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Italia

Il Delegato Liguria

Marco Piombo

Lo scopo finale del WWF Savona ODV è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

100% recycled paper

Registrato come:
Associazione WWF Savona ODV
P.za Marconi 2
17100 Savona
C.F. 92089450099
Reg. Agenzia delle Entrate n.3002345

Iscrizione al registro reg. della Regione Liguria delle organizzazioni di volontariato con Decreto del Dirigente n. 335 del 18/02/2010.
O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del Dlgs. 460/1997.

WWF for a living planet®

Osservazioni

Premesso che
Le presenti osservazioni tengono conto al fine di valutare gli impatti del Progetto risultanti dall'analisi della documentazione fornita e pubblicata sul sito istituzionale della VIA regionale. Inoltre esaminando l'aspetto procedurale amministrativo ed in particolare riguardo l'attuale iter amministrativo del procedimento di attività di cava:

- la Conferenza dei servizi comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica, del vincolo idrogeologico quali atti correlati al procedimento approvato con decreto dirigenziale del Servizio Attività Estrattive del **20.11.2007 N. 3654;**
- **La convenzione ex art. 6 bis della L.R. 12/79 stipulata** con il Comune di Millesimo;

si osserva:

OSSERVAZIONI PUNTO 1)

Esaminando il progetto e come dichiarato nello stesso, si rileva che:
L'area di cava Binè allo stato attuale risulta sostanzialmente nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della conclusione delle attività estrattive, avvenuta nel 2011. Da allora non è stato effettuato alcun intervento né di coltivazione dei fronti di scavo né di sistemazione e recupero degli stessi come previsto dalle norme sia di carattere estrattivo che di ricomposizione ambientale ed paesaggistica (si ricorda che come dichiarato a progetto: ***Lo stato attuale del sito estrattivo di cava Binè è il risultato delle passate operazioni di scavo susseguitesi negli anni e conclusasi nel 2011. A partire da tale anno l'area non è più stata interessata da interventi di alcun genere****. Le condizioni ambientali dell'area risultano attualmente piuttosto degradate e richiedono l'attuazione di operazioni di ripristino e sistemazione finale che consentano il recupero ambientale e morfologico dei luoghi.*
Il progetto di intervento di cui alla presente relazione ha l'obiettivo di ricostituire il versante del bric Sardo, profondamente modificato dall'attività estrattiva, mediante realizzazione di un riempimento da effettuarsi con materiali inerti di idonee caratteristiche geotecniche che garantiscano nel tempo la stabilità del manufatto. Il ripristino morfologico sarà seguito dalla messa in opera delle operazioni di sistemazione ambientale finale e di rinverdimento che consentiranno il completo recupero del sito anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico.…).
Anche dal punto di vista idraulico la situazione risulta non conforme con quanto autorizzato in precedenza, in quanto lo stesso Rio si trova in adiacenza alla strada sterrata di servizio alla cava: quindi lo stesso risulterebbe difforme alle prescrizioni impartite nel ***DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE del 20.11.2007 N. 3654 Art. 7 l.r. N° 21/2001.- Rinnovo autorizzazione e contestuale variante programma coltivazione***

cava di calcare denominata "Bine" in Comune di Millesimo (SV), e contestuale trasferimento titolarità a favore della Ditta Bagnasco Edoardo S.r.l.

<u>L'ultimo atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Liguria è costituito dalla D.G.R. n. 3654 del 20/11/2007</u>, scaduto il 20/11/2017.

Alla luce di ciò, Si espone quanto segue:

l'area di cava risulta totalmente in stato di abbandono; la parte bassa del fronte di cava risulta in fase di rinaturalizzazione, con presenza di due nuclei con specie arboree ed arbustive che ne hanno quasi completamente occupato parte della zona inferiore dell'areale di cava, mentre nella parte superiore permangono fronti in erosione con presenza di colonizzazione di specie vegetali erbacee ed arbustive, privi di gradonature ed interventi di messa in sicurezza.



Come si presenta l'areale di cava abbandonato in fase di rinaturalizzazione. Fonte Google Earth anno 2020.

WWF for a living planet®

OSSERVAZIONI PUNTO 2

L'areale di cava risulta non coltivato e sistemato a norma di legge. Infatti come recita il **DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE del 20.11.2007 N. 3654 Art. 7 l.r. N° 21/2001.- Rinnovo autorizzazione e contestuale variante programma coltivazione cava di calcare denominata "Bine" in Comune di Millesimo (SV), e contestuale trasferimento titolarità a favore della Ditta Bagnasco Edoardo S.r.l., lo stesso rilasciava** ai sensi dell'art. 7 della l.r. n° 21/2001, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva, con contestuale variante al programma di coltivazione della cava di calcare denominata "BINE'" in Comune di Millesimo (Savona), comprensiva dell'autorizzazione sul vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. n° 4/1999, di competenza del Servizio Assetto del Territorio, nonché l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 159 del D.Leg.vo. n° 42/2004, così come modificato con D.Leg.vo n° 157/2006, di competenza del Servizio Tutela del Paesaggio.

Il decreto di autorizzazione stabiliva che nell'esecuzione del programma di coltivazione e sistemazione, il gestore **era tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni, impartite in sede di Conferenza di Servizi dell'11 luglio 2007 (tenendo conto che l'attività come da loro stesso dichiarato è proseguita fino all'anno 2011)**:

a) l'attività estrattiva e di sistemazione dovrà essere condotta in conformità agli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

*b) i lavori connessi all'attività estrattiva e di sistemazione dovranno essere condotti, per quanto attiene alle modalità degli stessi, in modo da prevenire l'insorgere di incendi boschivi **e pericoli per la pubblica incolumità**;*

d) tutta l'area oggetto di coltivazione e sistemazione finale dovrà essere opportunamente delimitata mediante termini infissi nel terreno distanti fra loro non più di mt. 15,00; la posizione di tali termini dovrà essere riportata in una apposita planimetria in scala 1:500;

e) dovrà prestarsi massima cura alla pulizia e manutenzione periodica delle infrastrutture realizzate (canalizzazioni, deviatore, pozzetti, ecc.);

ff) le acque riversate nel Rio Sardo devono essere preventivamente decantate e dovranno adottarsi efficaci sistemi di disoleazione; allo stesso trattamento devono essere sottoposte le acque derivanti da operazioni di pulizia dei mezzi meccanici (es. lavaggio dei pneumatici), dei piazzali, ecc;

*g) **la sistemazione delle zone interessate dell'attività estrattiva dovrà essere eseguita in conformità alla documentazione progettuale allegata al provvedimento autorizzativo, con particolare riferimento alla Relazione Agronomica sul programma di ripristino ambientale** redatta dal Dott. For. Riccardo Scavetta, così come integrata dal successivo punto 8);*

h) per le operazioni di ripristino dovrà evitarsi l'impiego di edera, di essenze arboree appartenenti al genere Pinus e Salix purpurea; quest'ultimo da sostituirsi con Salix caprea;

*i) **entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2008**, la Ditta esercente dovrà presentare alla Regione una relazione illustrativa sullo stato di avanzamento dei lavori di*

sistemazione, con particolare riferimento alla conformità degli stessi con il progetto autorizzato.

Avvisando che
la Ditta esercente aveva **l'obbligo di ottemperare alla stipula di apposita convenzione di cui all'art. 6 bis, comma 4, della l.r. n° 12/1979 e s.m.i, con il Comune interessato per territorio**. Copia della convenzione acquisita riguarda quella stipulata tra la ditta gestore della cava ed il Comune di Millesimo approvata con DGC n.179 del 25/05/1995. **Nella convenzione erano previsti diversi obblighi ed ottemperanze di cui si chiede che nella presente procedura ne venga data menzione circa il loro adempimento ai sensi delle norme vigenti in materia di attività estrattiva.**

Inoltre si è ravvisato che
-Nel progetto presentato viene dichiarata più volte la cessazione dell'attività estrattiva nel 2011, ma non prevedendone gli impegni presi allora relativamente alla sua sistemazione finale e/o messa in sicurezza.

-Il programma di sistemazione e recupero delle aree coltivate non è stato effettuato in conformità alle norme del Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava, alle stesse Linee guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse e non sono state ottemperate le prescrizioni impartite e sopra indicate nel decreto dirigenziale del 20.11.2007 N. 3654.

-Il programma di sistemazione e recupero delle aree coltivate non è stato effettuato in conformità alla vigente Legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva ed in particolare in violazione dell' *Art. 10 (Durata dell'autorizzazione e sospensione volontaria dell'attività)* che recita:

1. ***L'autorizzazione di cui all'articolo 8 è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale,*** *ferma restando la necessità del rinnovo di eventuali altri titoli autorizzativi.*
2. Il titolare della cava è tenuto a comunicare alla Regione il completamento della fase di coltivazione, che viene accertato mediante sopralluogo*.* ***La fase di sistemazione e recupero ambientale del sito deve iniziare non oltre un anno dalla fine della coltivazione e deve concludersi entro il termine indicato nell'autorizzazione ovvero entro cinque anni, salvo proroga motivata. Il titolare della cava è tenuto, per un periodo di due anni decorrenti dalla conclusione della fase di sistemazione, a eseguire il monitoraggio e gli interventi eventualmente necessari per garantire il buon esito delle opere realizzate****.* ***Al termine della fase di monitoraggio, nel caso di esito positivo dello stesso, la Regione emana apposito provvedimento di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale, ai fini dello svincolo totale della cauzione ai sensi dell'articolo 21, comma 5.***

*3. **In caso di volontaria sospensione dell'attività, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicarlo allo SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi, salvo che preveda di riprendere l'attività non oltre il centottantesimo giorno dall'inizio della sospensione. In ogni caso la cava deve essere lasciata in condizioni di sicurezza.** E' ammessa la sospensione dell'attività per un periodo massimo di due anni nell'arco di cinque anni.*
4. Qualora la sospensione dell'attività non sia stata comunicata ai sensi del comma 3 e tuttavia l'attività non venga ripresa entro centottanta giorni dall'inizio della sospensione, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a provvedere alla comunicazione nei dieci giorni successivi.

Art. 15 (Decadenza dell'autorizzazione)
1. La Regione adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei seguenti casi:
c) mancato inizio dell'attività entro il termine massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f);
***d) grave inosservanza di prescrizioni** o insorgenza di situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale, o di pericolo per la sicurezza dei lavoratori o delle popolazioni, o di situazioni di grave compromissione del paesaggio **o del programma di coltivazione**;*
h) mancata realizzazione delle opere di sistemazione ambientale previste nel programma autorizzato entro il termine di cui all'articolo 10, comma 2.
3. La decadenza dell'autorizzazione è disposta previa contestazione degli addebiti all'interessato, che può presentare controdeduzioni entro trenta giorni.
4. L'atto di decadenza dispone anche il blocco della cauzione di cui all'articolo 21 ovvero autorizza la sua acquisizione da parte del Comune, nel caso in cui questo debba provvedere immediatamente alle opere di messa in sicurezza del sito, da eseguirsi ove possibile tramite l'intervento del proprietario delle aree interessate. Il proprietario delle aree ha in ogni caso la custodia delle aree stesse fino al subentro del soggetto incaricato della messa in sicurezza.
5. La cauzione di cui all'articolo 21, ove non sia stata utilizzata per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza, viene svincolata solo a seguito della prestazione di un'altra cauzione in sede di rilascio di una nuova autorizzazione. Nessun indennizzo spetta nel caso di provvedimento di decadenza.
6. Decorso un anno dalla pronuncia di decadenza senza che sia stata presentata una nuova domanda di autorizzazione, la Regione autorizza il Comune ad incamerare la cauzione ai fini del suo utilizzo per il ripristino ambientale del sito, salvo che intenda attivare la procedura di cui all'articolo 23. Qualora la domanda presentata riguardi la prosecuzione del programma di coltivazione già autorizzato, si applica la procedura di cui all'articolo 8, comma 6.
6 bis. Fatte salve le fattispecie di decadenza di cui al comma 1, la Regione può disporre la sospensione dell'attività di cava in presenza di situazioni che possono provocare

pregiudizio per le persone o l'ambiente ovvero nel caso in cui sorgano condizioni ostative aventi carattere di temporaneità…

Art. 16. (Revoca e modifiche autoritative dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 può essere revocata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che rendono non più proseguibile l'esercizio dell'attività, anche a causa di nuove disposizioni contenute in piani territoriali di coordinamento regionale o altri atti di pianificazione territoriale. In tal caso la Regione rilascia il nulla osta allo svincolo della cauzione di cui all'articolo 21.
2. La Regione può, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, paesistico-ambientali, di sicurezza o per adeguamento a nuove normative, disporre d'ufficio modifiche ai programmi di coltivazione già approvati e ai relativi provvedimenti di autorizzazione.

Art. 25. (Vigilanza)
2. Le funzioni di vigilanza sul rispetto dei programmi di ricerca e di coltivazione autorizzati e sul rispetto delle disposizioni in materia di attività estrattiva emanate dalla Regione sono svolte dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL), con poteri di irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 26, commi 1, 2 e 3.
ARPAL impartisce, ove necessario, le prime misure per conformare la situazione di fatto al programma autorizzato, dandone comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza. In caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite, la Regione, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività di cava fino all'adozione delle misure prescritte. Resta salva l'applicazione dell'articolo 15, ove ne ricorrano i presupposti. Resta ferma la vigilanza di ARPAL sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di VIA o di screening, ai sensi della normativa vigente.

Art. 26 (Sanzioni)
4. La mancata o incompleta comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 14, comma 8, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00;.
5. La mancata trasmissione della relazione sull'attività di ricerca di cui all'articolo 20, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.
7. La mancata integrazione della cauzione a seguito dell'adeguamento previsto dall'articolo 28, comma 7, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000,00, oltre alla sospensione dell'attività.
8. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono riscossi da ARPAL, i proventi di cui ai commi 4, 5 e 7 sono riscossi dalla Regione. ARPAL e Regione applicano le sanzioni di rispettiva competenza secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

9. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di natura edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale e dalle norme in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Inoltre sarebbero da verificare ed accertare anche gli obblighi previsti per legge in merito al versamento dei contributi di estrazione così come previsti dalla vigente normativa:

Art. 14. (Contributo di estrazione)
1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è tenuto a versare entro il 31 maggio di ogni anno un contributo commisurato al tipo e alla quantità del materiale estratto nell'anno precedente, applicando i seguenti parametri:
a) materiali da taglio e da rivestimento: euro 0,35 a tonnellata;
b) materiali per usi chimico-industriali, edile stradale e per manufatti: euro 0,58 a tonnellata;
c) sabbie e ghiaie da terreno alluvionale: euro 2,36 a tonnellata.
2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è di spettanza del Comune o dei comuni interessati per territorio, ai quali è versato dal titolare dell'autorizzazione, ad eccezione della quota di un trentesimo di tale contributo, che è da versare direttamente alla Regione per le attività di programmazione e gestione. Il contributo è comprensivo degli oneri e dei canoni demaniali eventualmente dovuti ai sensi dell'articolo 47 bis, comma 2, della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni.
3. I parametri di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente dai comuni e comunicati all'esercente entro il mese di febbraio, applicando le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.
4. Il mancato versamento del contributo entro il termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione da parte del Comune o della Regione di una sanzione pecuniaria pari alla maggiorazione del dieci per cento dell'importo dovuto.
5. In caso di reiterato o persistente inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il Comune lo comunica alla Regione, la quale può disporre la sospensione dell'attività di cava fino al pagamento dei contributi e delle relative sanzioni.
6. La Giunta regionale può modificare i parametri di cui al comma 1 in relazione alle variazioni del valore di mercato dei materiali estratti.
7. I comuni destinano i contributi percepiti ad interventi di riqualificazione ambientale, di riequilibrio idrogeologico e all'esercizio delle funzioni relative al vincolo idrogeologico, e pubblicano sui loro siti web una relazione contenente l'ammontare dei contributi percepiti nell'anno precedente e le finalità a cui sono stati destinati.
7 bis. I comuni, nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa statale, possono stipulare convenzioni che prevedano lo scomputo del contributo di cui al comma 1 a fronte

dell'esecuzione diretta degli interventi di cui al comma 7, anche di somma urgenza, secondo criteri e garanzie stabiliti dalla convenzione.
8. Il titolare dell'autorizzazione, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a fornire i dati sull'attività svolta nell'anno
precedente, secondo indicazioni fornite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b). Tali dati comprendono il quantitativo di materiale estratto e l'importo del contributo di estrazione da versare al Comune e alla Regione ai sensi del presente articolo.

Art. 24. (Concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva)
1. Le concessioni per l'esercizio di cave e torbiere facenti parte del patrimonio indisponibile regionale sono disciplinate dal presente testo unico, dalla normativa regionale in materia di demanio e patrimonio regionale e, in quanto applicabile, dal r.d. 1443/1927 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il titolare della concessione è tenuto:
a) a corrispondere al proprietario del fondo un indennizzo annuo per ogni metro cubo di materiale estratto, determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) a corrispondere alla Regione un canone di concessione per ogni metro cubo di materiale estratto, determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
c) a corrispondere agli aventi diritto il valore degli impianti e delle opere realizzate esistenti e del materiale già estratto disponibile*.*

Inoltre alla data delle disposizioni impartite dal decreto dirigenziale del 20.11.2007 N. 3654 era vigente la LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 10/04/1979 "Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere", abrogata nel 2012, la quale **prevedeva:**
ARTICOLO 20
Il titolare della concessione ottenuta a norma del precedente articolo e' tenuto a corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo di lire 300.000 per ogni ettaro o frazione di esso compreso nell' area della concessione medesima.

ARTICOLO 23
La cessazione anticipata o la sospensione dell' attivita' estrattiva per un periodo superiore a sessanta giorni dovra' essere tempestivamente comunicata alla Regione. ***La mancata ottemperanza al disposto del presente articolo puo' comportare la decadenza dall' autorizzazione o dalla concessione.***

ARTICOLO 24
Gli esercenti di cave e torbiere sono tenuti a denunciare periodicamente i dati statistici dei materiali estratti attenendosi alle istruzioni impartite dal Presidente della Giunta regionale e fornendo altresi' notizie e chiarimenti che sui dati comunicati venissero richiesti. Debbono inoltre consentire in qualunque momento le ispezioni ai lavori mettendo a disposizione dei

dipendenti incaricati tutti i mezzi necessari. I dati le notizie ed i chiarimenti ottenuti godono delle tutele di cui all' articolo 11 della legge 9 luglio 1926 n. 1162.

Alla luce di quanto si ritiene opportuno accertare se il gestore della cava aveva ottemperato agli obblighi di comunicazione circa la cessazione dell'attività di cava, in quanto dalla documentazione a disposizione dello scrivente, non vi è traccia.

OSSERVAZIONI PUNTO 3

L'areale di cava risulta identificato con la sigla 24 SV nell'Ambito 5 (Bormide) del PTRAC approvato e riconfermato con D.C.R. n.7 del 26/05/2020.

Cave a cielo aperto

Risultato della Selezione	
Identificativo	21
Numero Scheda	05.SV 04
Numero Scheda Piano 2008	24 SV
Denominazione cava	Bine'
Ambito	Bormide
Provincia	Savona
Comune	Millesimo
Localita'	Bric San Bernardo
Regime Normativo	Ca
Data approvazione	D.C.R. 26 maggio 2020 n.7
Visualizza la Normativa (PDF)	

Nella relativa scheda oggetto di approvazione, si rileva quanto:
NORMA GENERALE DI PIANO DELL'AREA Si richiamano integralmente le Norme Tecniche di Attuazione del Piano. Il programma di coltivazione, che attua le previsioni di Piano, ha come obiettivo principale la creazione di un fronte gradonato con uno sviluppo limitato volto in particolare a favorire la ricomposizione morfologica del sito. Contemporaneamente alla coltivazione si deve procedere alla ricomposizione ambientale e paesaggistica dei gradoni che avranno raggiunto i limiti di progetto e che, per ragioni di acclività del versante, non potranno essere oggetto di riempimento.

Mentre nella scheda si legge:
Il programma di coltivazione autorizzato con decreto dirigenziale n. 3654 del 20 novembre 2007 (antecedente alle linee guida regionali) prevede la coltivazione nella zona est dove il calcare si presenta più compatto, con la realizzazione di due gradonature a quota 480 m e 490 m e contestualmente la realizzazione di una fossa sul piazzale, finalizzata a recepire i materiali di scarto e lo scotico.
Contemporaneamente il programma prevede anche il recupero del fronte alto costituito dai gradoni a quota 500 m, 510 m e 520 m.
L'autorizzazione paesaggistica è scaduta. Al momento pertanto l'attività è sospesa.
…***Cava derivante da passate coltivazioni non adeguate alle linee guida regionali***.

Il Piano Regolatore Generale di Millesimo, individua L'area **in zona Ab, ricompresa nelle aree e territori per l'esercizio delle attività agricolo-forestali, per la tutela del paesaggio e per la protezione naturale** (art. 15 delle Norme di Attuazione). L'art. 15.4, in particolare, disciplina specificamente le zone Ab (definite come territori agricoli boscati di presidio ambientale) e stabilisce le attività che possono esservi svolte. Tra queste sono ricomprese "*opere edilizie e movimenti terra, purché finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico e comunque su progetto e direzione disposti dalle competenti sedi pubbliche*".

Pertanto dal punto di vista della conformità urbanistica-territoriale e di pianificazione di settore, lo stesso non risulterebbe conforme.

OSSERVAZIONI PUNTO 4)

Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico **la presente procedura non ha minimamente affrontato tra le altre cose (in riferimento allo STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE):**
- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche**;
- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

Dalle norme di attuazione del PTCP (art.88 discliplina della cave a cielo aperto) si evince che: " comma 2. In sede di definizione progettuale delle opere dovrà essere verificata la compatibilità paesistica delle stesse con il contesto territoriale nel quale si collocano. Comma 3. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da determinare, avuto anche riguardo alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell'impianto, **il minor danno possibile nei confronti dei paesaggio e dell'ambiente**, da un lato, attraverso la scelta di tecniche di coltivazione che consentano di pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che assicurino il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di qualità ambientale. **Comma 4. Ai fini della verifica della compatibilità paesistica devesi fare riferimento prevalentemente alle indicazioni di livello locale del Piano relative agli assetti insediativo (*vedi ANI-MA)*, geomorfologico e vegetazionale.**

OSSERVAZIONI PUNTO 5)

In relazione alle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CAVA, non vengono indicate le pecularietà dell'adiacente area CARSICA ai sensi della L.R. 6 ottobre 2009, n. 39, tra cui: acquiferi, **geositi, aree sorgive e di infiltrazione al fine di assicurare la tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi, garantendo che siano individuate e tutelate, in particolare, le aree di ricarica della falda, le sue emergenze naturali ed artificiali e le zone di riserva; nelle more previste dagli artt. 4,5,6,7, della stessa L.R. 39/2009**.

Difatti nel progetto si legge:
……Dall'indagine non si sono evidenziati elementi e segnali che possano ricondurre ad una circolazione idrica ipogea a carattere prevalentemente carsico. La circolazione idrica nell'ammasso roccioso è sostanzialmente riconducibile ad una permeabilità secondaria degli ammassi rocciosi riconducibile alle discontinuità (contatti tettonici, famiglie di faglie, fratture ecc.) e al contrasto di permeabilità tra le Dolomie e gli scisti……

contrariamente a quanto affermato l'area in cui ricade l'areale di cava, si trova in area carsica, come indicato dal parere del Settore ecosistema della Regione Liguria :

….si ravvisa la necessità di alcuni chiarimenti e integrazioni da parte di questo ufficio.
Il progetto riguarda la sistemazione finale e il recupero ambientale della cava denominata Binè, in comune di Millesimo (SV) conseguente alla cessazione dell'attività estrattiva e prevede anche la sistemazione idraulica di un tratto del Rio Sardo e la ricostituzione della morfologia originaria del versante, alterata dalle passate operazioni di scavazione, mediante riempimento in materiale sciolto. Il sito in oggetto ricade in area carsica, come rappresentato nella successiva figura…..



….Si tratta dell'acquifero carsico, denominato Bric Tana – IT07GWCASV26, ad oggi non ancora classificato per lo stato chimico e quantitativo.
Nella documentazione è presente una relazione idrogeologica che fornisce approfondimenti al riguardo e che sarà valutata nel dettaglio nel prosieguo del presente procedimento, tuttavia è necessario che sia presentata anche una proposta di monitoraggio relativa ai corpi idrici potenzialmente interessati dagli interventi, con riferimento sia alla fase di sistemazione del rio Sardo sia a quella di riempimento del sito…..



http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/CartoWebNet/CwMappa.aspx

Presenza dell'area carsica (SV17) tutelata ai sensi della L.R. 39/2009, dove si evince che i principali motivi di interesse sono quelli di tipo idrogeologico, paesaggistico, paleontologico, storico, speleologico.

Aree Carsiche

Codice Area SV-17

Nome Area

BRIC TANA

INDIVIDUAZIONE

COMUNI:	MILLESIMO
COMUNITA' MONTANA:	ALTA VAL BORMIDA
BACINO IMBRIFERO:	BORMIDA DI MILLESIMO
SUPERFICIE INTERESSATA (ha):	152

WWF for a living planet®

DESCRIZIONE DELL'AREA

CARATTERISTICHE GEOLITOLOGICHE:	Formazione conglomeratico-arenacea tongriana (calcareniti e calcari arenacei di scogliera) nei settori N e W; dolomia di S.Pietro ai Monti a S ed E.
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE:	**Zona di assorbimento carsico concentrato, con ampie e profonde doline; suggestive forme dolomitiche d'erosione sul versante del Bormida.**
CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE:	**L'assorbimento idrico è di tipo concentrato e dà origine a reticoli carsici sotterranei; in parte è noto e percorribile il reticolo della Tana dell'Orpe. Accertati deflussi sotterranei connessi ad almeno una sorgente (risorgente di Case Spalletto).**
CARATTERISTICHE SPELEOLOGICHE:	L'unica cavità d'interesse è la Tana dell'Orpe (sviluppo superiore ai 100m).
COPERTURA VEGETALE E USO DEL SUOLO:	Boschi misti di latifoglia meso-termofile, con ampie zone di praterie e colture.
ALTRE CARATTERISTICHE:	Notevole frequentazione preistorica (Neolitico-Eneolitico) al Bric Tana.

PRINCIPALI MOTIVI D'INTERESSE

IDROGEOLOGICO:	
PAESAGGISTICO:	**XX**
PALEONTOLOGICO - PALETNOLOGICO - STORICO:	**XX**
SPELEOLOGICO:	
MORFOLOGICO:	**XX**
BIOLOGICO:	

ACQUIFERI CARSICI

NOTIZIE:	
GRADO DI VULNERABILITA':	La galleria autostradale di prossima costruzione potrebbe tranciare le condotte carsiche e disperderne l'acqua o causare il crollo delle doline

CAVE E DISCARICHE

CAVE ATTIVE:		
CAVE INATTIVE:	X	
DISCARICHE ATTIVE:		
DISCARICHE INATTIVE:		

BIBLIOGRAFIA

Franciscolo M., 1955; Cortemiglia et al., 1968; Regione Liguria, 1985;S.S.I., 1987.

NORME DI TUTELA

AREE PROTETTE E PARCHI:	X	Area protetta regionale: L.R. 7/85
L.1497/39 E. L.431/85:	X	
VINCOLO IDROGEOLOGICO:	X	
ALTRE NORMATIVE VIGENTI:		

Nella relativa scheda del nuovo PTRAC si legge:

AMBITO DI RIFERIMENTO (zone limitrofe, viabilità)	*La cava si trova in posizione limitrofa alla strada provinciale 51 che collega Millesimo con Bormida.* *La cava si trova in una valletta laterale poco visibile.* *L'ambito intorno è boscato.*
STRUTTURA DELLA CAVA (piazzali, impianti, fronti)	*La cava è inattiva da diversi anni.* *Non sono presenti impianti.*
PROGRAMMA DI COLTIVAZIONE (stato della cava, metodo coltivazione e abbattimento)	*L'autorizzazione paesaggistica è scaduta.* *Al momento pertanto l'attività è sospesa.*

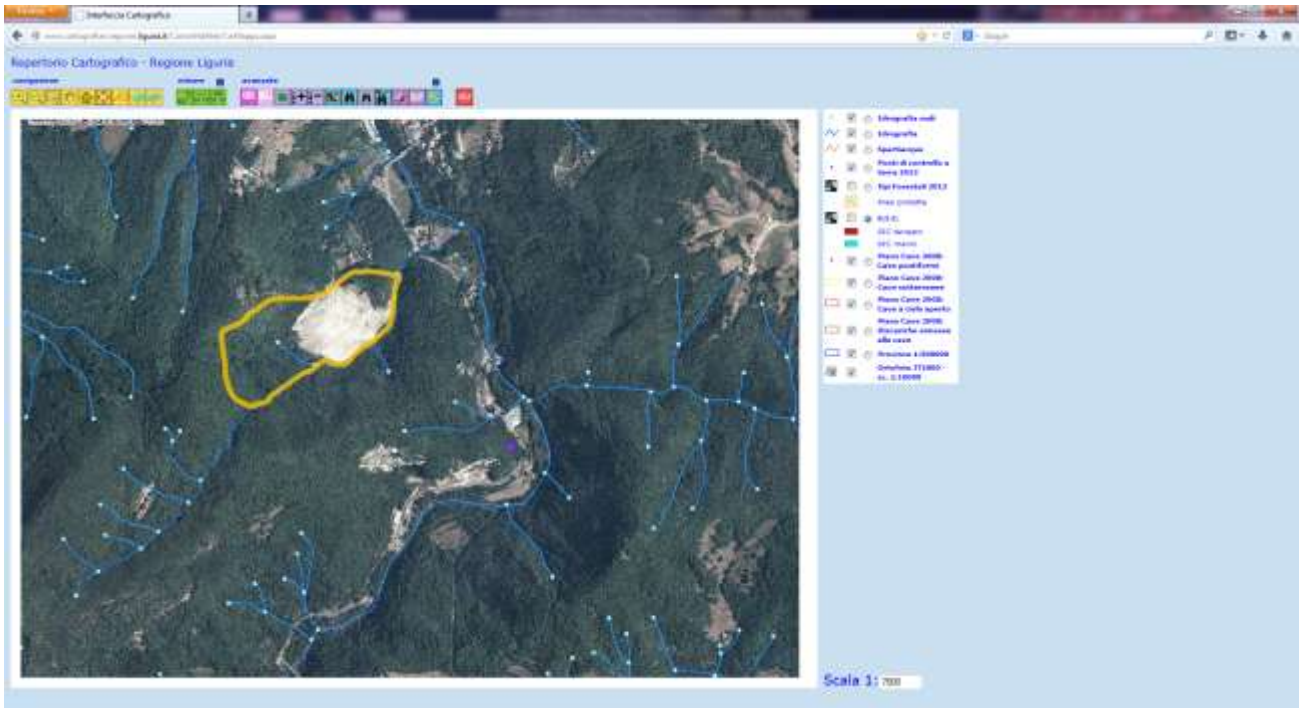
ANALISI DI PROGETTO

L'assetto geologico stratigrafico con presenza di uno strato di quarzite molto friabile sovrastante, lo strato di calcare, non si presta per uno sfruttamento economicamente vantaggioso del giacimento. Tuttavia essendo in presenza di un fronte unico derivante da passate coltivazioni è necessario prevedere una fase di coltivazione volta alla realizzazione

di alcune gradonature che siano utili come base di un progetto di ricomposizione morfologica del sito, con apporto di materiale di provenienza esterna.
Si propone pertanto una conferma dell'areale Ca con una specifica indicazione normativa volta alla ricomposizione morfologica del sito.

OSSERVAZIONI PUNTO 6)

Attualmente l'area dove ricade il sito di coltivazione è sottoposta:
- a vincoli ambientali imposti dal Dlgs 42/04 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)**;**
- a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/1923



Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

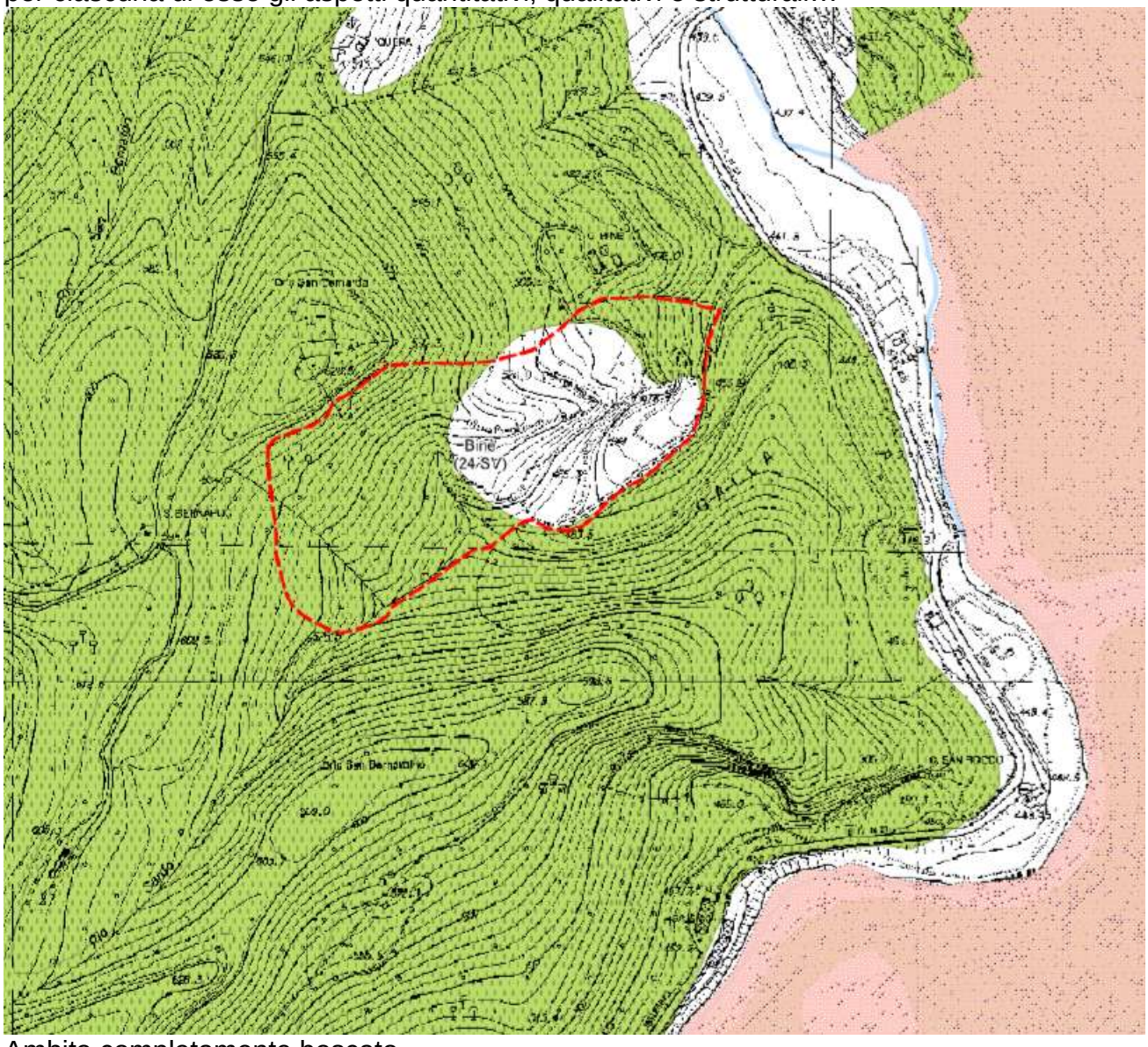
Presenza di reticoli idrografici iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed altri reticoli collegati;

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico individua:
Assetto geomorfologico:
- regime CA disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

Assetto insediativo:

- in regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dalle norme di attuazione del PTCP.

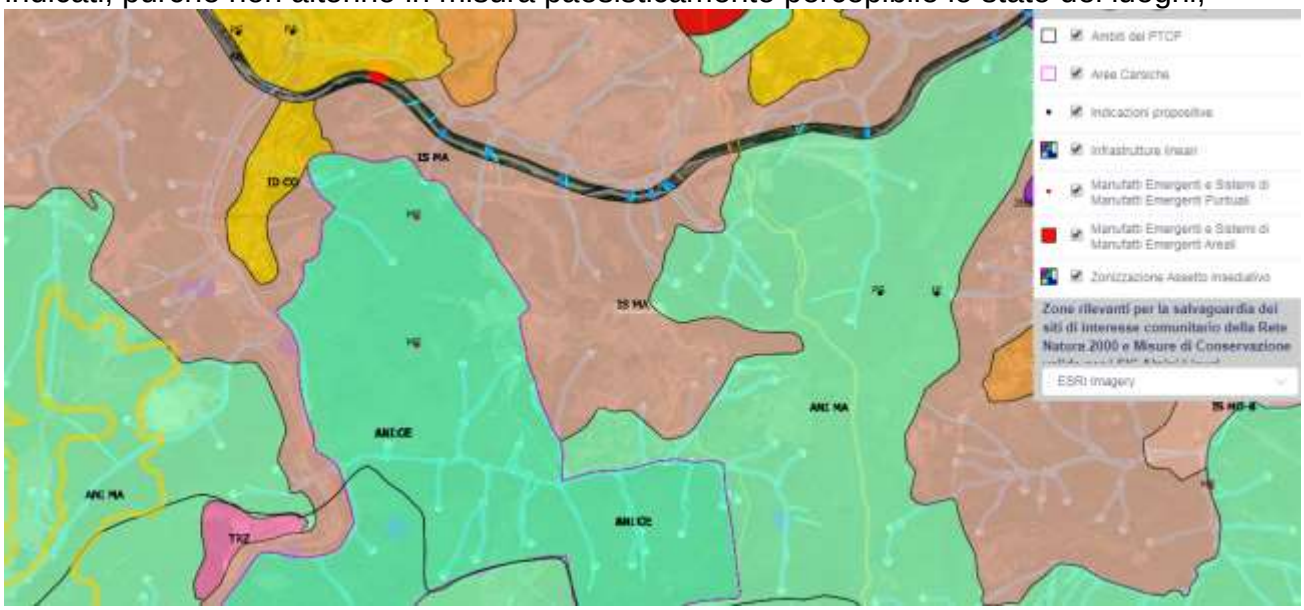
L'art. 14 delle norme di attuazione del PTCP rileva che .." Gli indirizzi particolari investono le componenti del paesaggio costituite dai versanti, dal reticolo idrografico, dalle aree piane di fondovalle, dai litorali, dalle cave e miniere e dalle discariche, considerando per ciascuna di esse gli aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali…"



Ambito completamente boscato

- ricade all'interno dell'area classificata come **ANI-MA** (Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO) dell'Assetto Insediativo del P.T.C.P.

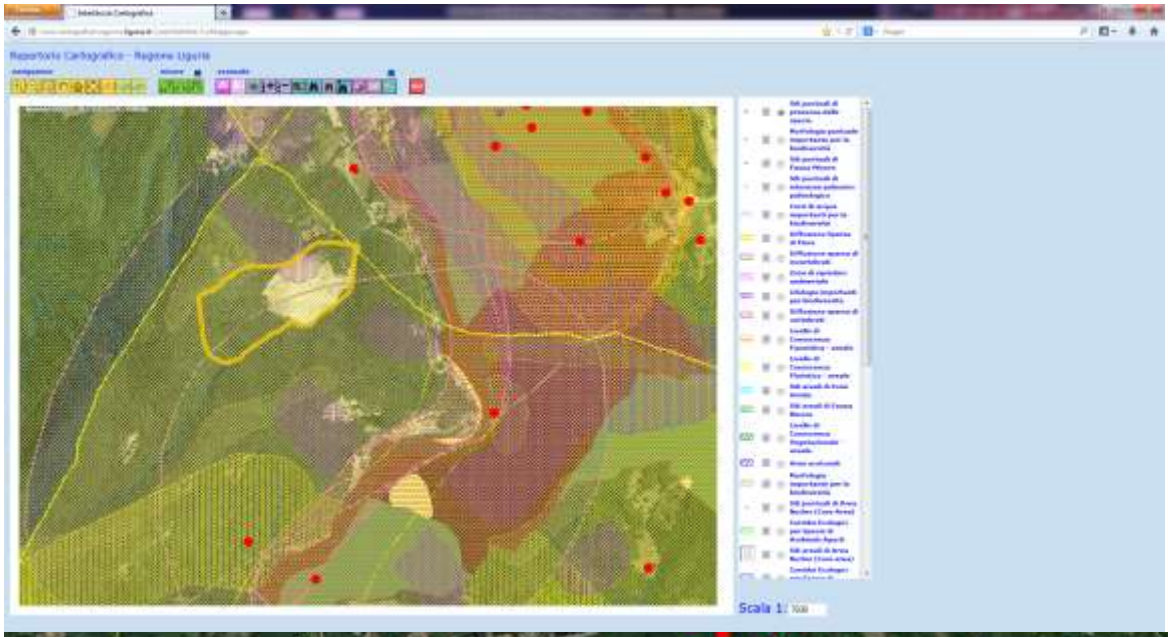
Tale normativa prevede che l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;

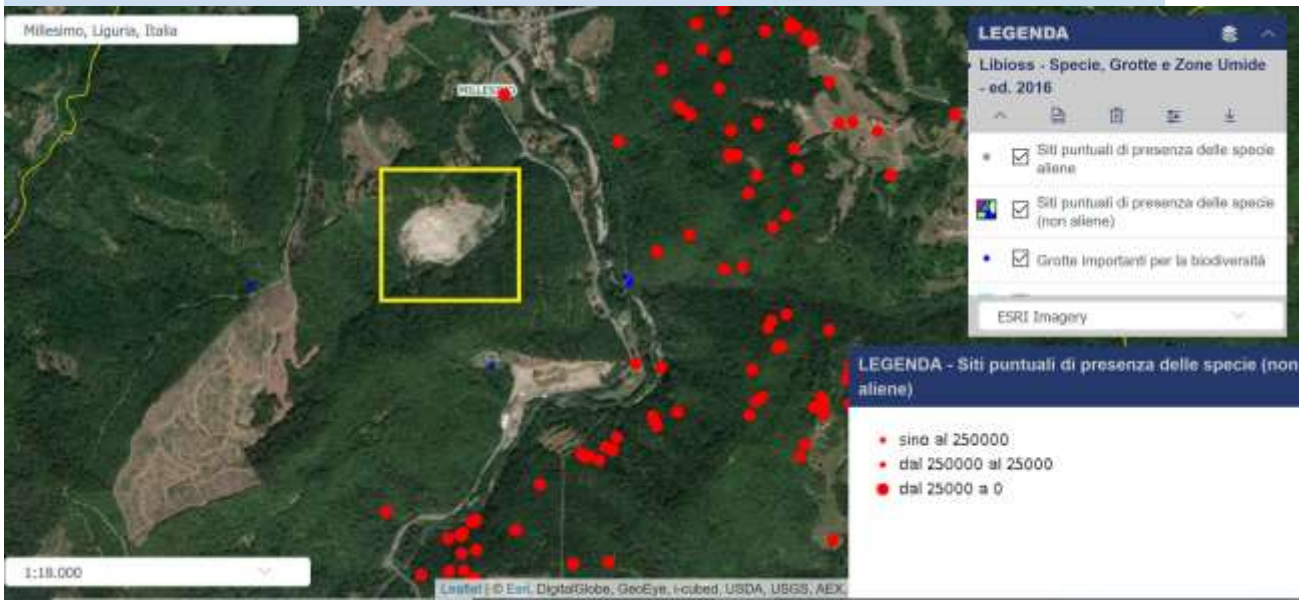


ANI-MA
Carsismo ed emergenze di geodiversità.

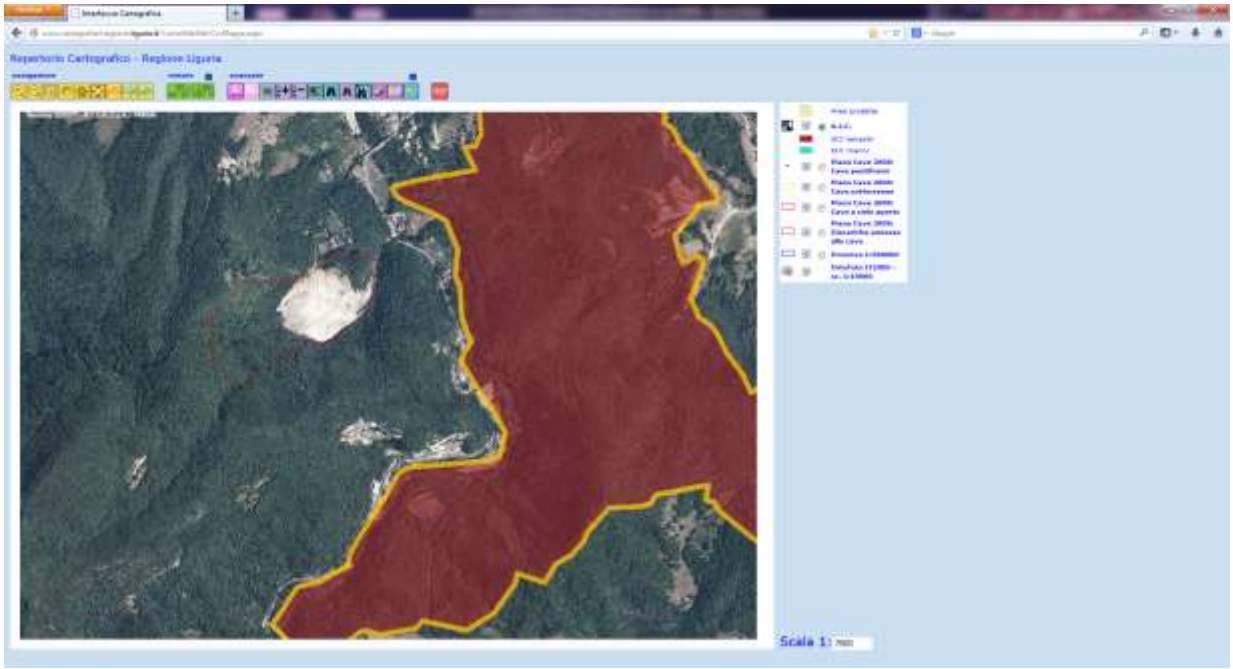
OSSERVAZIONI PUNTO 7)

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3".**

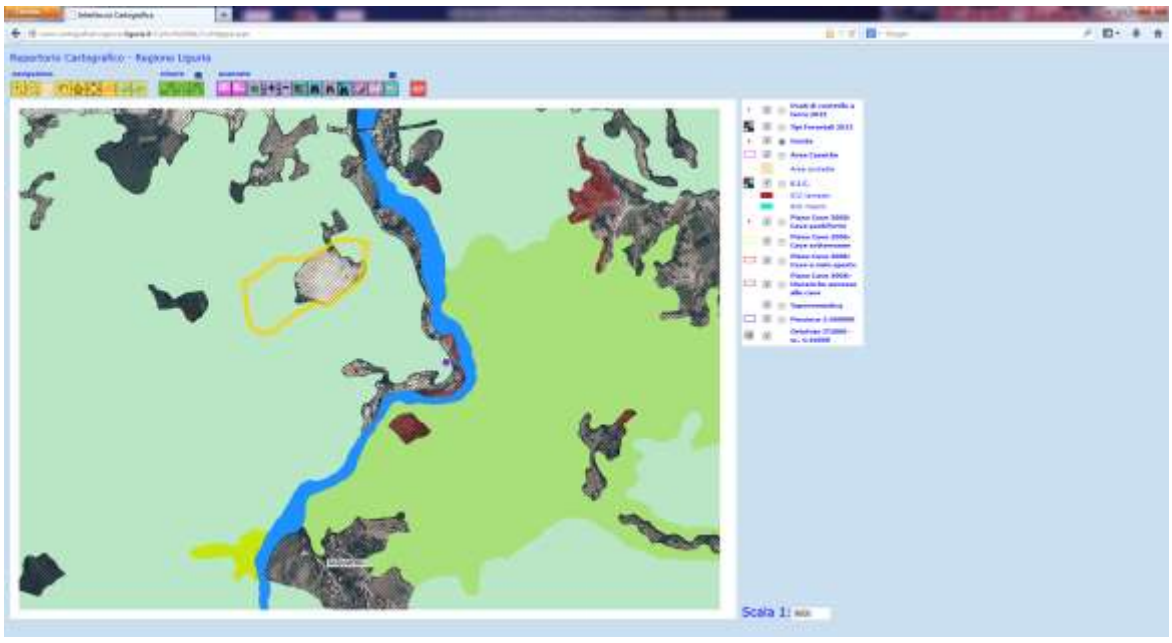




Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it



Identificativo INSPIRE	IT.RLIG.SIC-IT1322217
Codice Sito	IT1322217
Denominazione Sito	BRIC TANA - BRIC MONGARDA
Data Provvedimento Istitutivo Sito	22/12/2003



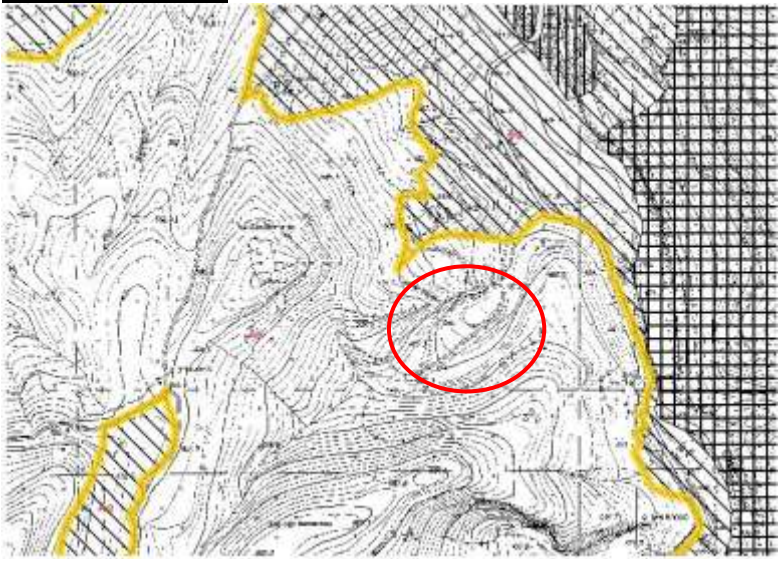
Fonte sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it

WWF for a living planet®

OSSERVAZIONI PUNTO 8)

TIPI FORESTALI
Si noti come l'areale non ancora oggetto di coltivazione presenti i caratteri di piena naturalità dell'habitat CASTAGNETO con forme in corso di rinaturalizzazione, come si può anche rilevare nello studio preliminare ambientale:
Vegetazione attuale ed uso del suolo
***Il sito oggi si presenta parzialmente vegetato nella porzione N-ENE (corrispondente al previsto riempimento in fase di recupero ed al sito di realizzazione del rilevato in terra rinforzata) con alcune isole costituite da specie arboree ed arbustive, in buona parte frutto di disseminazione spontanea (vedere schema successivo**). Nonostante tale area sia costituita essenzialmente da suoli detritici magri con abbondante scheletro, riporti e sedimenti in buona parte legati allo sgrondo delle acque di superficie e, sul margine del rio, riporti da trasporto solido in fase alluvionale;*
l'attuale vegetazione è piuttosto vivace in gran parte rappresentata da specie igrofile quali pioppo tremulo, salice comune, robinia ed alcuni arbusti pionieri di corteggio.
Le specie presenti sono in parte legate alle prime fasi di ripristino ove su pseudo-suoli fortemente degradati si opera con specie pioniere e ad elevata capacità vegetativa e plasticità ecologica.

La proposta di consistenti abbancamenti contrasta con il vigente Piano Regolatore Generale del territorio comunale di Millesimo L'area oggetto di intervento ricade nella zona Ab, ricompresa nelle aree e territori per l'esercizio delle attività agricolo-forestali, per la tutela del paesaggio e per la protezione naturale, **tralatro mai stato oggetto di VARIANTE !!!!!**





Ortofoto sullo stato dei luoghi tratta da google earth anno 2020.



Come si può notare l'area si presenta inattiva ed abbandonata da anni con forme vegetali rade e/o a gruppi che confermano la rinaturalizzazione in corso. Nell'ortofoto sopra riportata si nota la presenza di un'area ricolonizzata e boscata ai sensi delle norme vigenti.



Tali forme di rinaturalizzazione sono piuttosto presenti in tutta l'area anche visibilmente dalla documentazione fotografica presente nei vari studi progettuali presentati.

Si rimarca inoltre quanto richiesto dalla stessa VIA in merito alla richiesta di chiarimento di cui si chiedono maggiori approfondimenti riguardo la presenza di acquiferi porosi.



Ortofoto sullo stato dei luoghi tratta da google earth anno 2020. Presenza di area coperta da vegetazione in continum con l'adiacente areale boscato, il quale necessita di tutela e salvaguardia.



Presenza del tratto del rio binè oggetto della presente procedura

OSSERVAZIONI PUNTO 9)

Facendo seguito alla nota ARPAL che recita:

…Occorre indicare una stima dei materiali che si potranno abbancare in cava ai fini del suo recupero ambientale, dettagliati in funzione della tipologia e della provenienza. Per quanto attiene l'eventuale utilizzo di terre e rocce da scavo per il ripristino ambientale, se escluse dalla disciplina dei rifiuti, deve avvenire nel rispetto della vigente normativa di settore DPR 120/17….

Si osserva che a fronte delle criticità individuate nel succitato procedimento, si rileva inoltre che i sottoprodotti in genere e quindi anche le terre e rocce da scavo o altro previsto sono disciplinate all'interno del Dlgs. 152/06 parte IV, nonché da Decreti Ministeriali che comunque trovano la loro fonte da tale norma. Pertanto le terre e rocce o altro previsto devono essere considerate in via generale ricadenti nella disciplina dei rifiuti acquisendo la particolare qualifica in deroga di sottoprodotto, che l'esclude ab origine dal regime dei rifiuti solo in quei particolari specifici casi in cui sussistano i requisiti previsti dall'art. 184 bis del T.U. e norme correlate. E' quindi evidente che la qualifica di sottoprodotto di tali terre e rocce o altro previsto, dipende primariamente dalla loro certa origine in un'opera che sia preventivamente autorizzata e che sia conforme agli strumenti urbanistici .

Qualora però la finalità principale di tale opera fosse quella di smaltire i quantitativi di terra e rocce o altro previsto in essa destinati, questa a parere della scrivente, sarebbe da considerarsi quale discarica ed i materiali in essa conferiti quali rifiuti, venendo meno la premessa di cui sopra perché siano considerasti sottoprodotti. E' pertanto da rivalutare, circa l'esclusione dalla pianificazione dei rifiuti di tale opera.

WWF for a living planet®

OSSERVAZIONI PUNTO 10)

Il progetto oggetto di modifiche non specifica minimamente la provenienza delle terre e rocce da scavo o altro previsto, né la procedura che si intende attuare per il loro conferimento, in quanto cita vagamente la possibilità che il materiale di riempimento possa provenire da opere pubbliche. Si osserva che tali opere non prevedono assolutamente una destinazione in tale area, priva di qualsiasi elemento idoneo ad ospitare considerevoli abbancamenti.

Le previste modificazioni dell'attuale 'assetto paesaggistico e ambientale e la deviazione del rio Sardo risultano, d'altra parte, del tutto sproporzionate in rapporto allo stato dei luoghi che si vorrebbe costituire una volta completata l'operazione di abbancamento delle terre/rocce provenienti da escavazioni o altro previsto, posto che indipendentemente dall'individuazione di criteri localizzativi per la deroga al divieto di re-inalveazione, l'ubicazione e la volumetria dell'abbancamento presentato, appaiono privi di una reale giustificazione e non in linea con obiettivi di sviluppo sostenibile.

Limitatamente alla funzione di gestione di materiali da scavo, pertanto, la scelta del sito in esame presenta diverse criticità di tipo localizzativo e progettuale e non trova una giustificazione sia nella distribuzione della produzione dei materiali di risulta da scavi sia nella possibilità di offrire l'occasione di riqualificazione di suolo degradato o ex sito estrattivo comunque già in fase di rinaturalizzazione !.

La realizzazione dell'intervento, pertanto, oltre all'asportazione della vegetazione spontanea presente e alla trasformazione del suolo naturale in fase di rinaturalizzazione, potrebbe avere un impatto negativo sulle condizioni geomorfologiche del sito sia sul breve termine (sbancamenti per l'accesso ai nuovi abbancamenti) sia sul lungo termine (opere di contenimento di materiali sciolti in presenza di acclività elevate e con necessità di rinforzo di tipo ingegneristico e regimazione di acque superficiali su vasta area).

Nell'attuale assetto progettuale, pertanto, l'abbancamento superiore ai 400.000 mc di terre e rocce da scavo o altro previsto è sostanzialmente inadatto in quanto: non previsto in piani di settore e privo di una reale giustificazione della scelta localizzativa e delle volumetrie.

La proposta in argomento risulterebbe invasiva sotto il profilo paesaggistico in una ex cava già in fase di rinaturalizzazione di origine naturale e potrebbe essere resa compatibile sotto questo profilo solo diminuendo significativamente i volumi di conferimento di terre e rocce da scavo e rimodulando l'accessibilità e la distribuzione, tentando di raggiungere un risultato meno impattante e maggiormente integrato con il contesto.

la soluzione progettuale, per come definita in linea tecnica, rientra nella specifica deroga al divieto di re-inalveazione individuata dal Regolamento 3/2011 che viene tuttavia condizionata alla previsione dell'abbancamento o della discarica nei piani in materia di rifiuti, ovvero alla rispondenza a criteri localizzativi non ancora individuati.

Peraltro, indipendentemente dall'individuazione di criteri localizzativi per la deroga al divieto di re-inalveazione, l'ubicazione e la volumetria dell'abbancamento presentato appaiono privi di una reale giustificazione e non in linea con obiettivi di sviluppo sostenibile quali ad esempio la riqualificazione di suoli degradati e di ex poli estrattivi.".

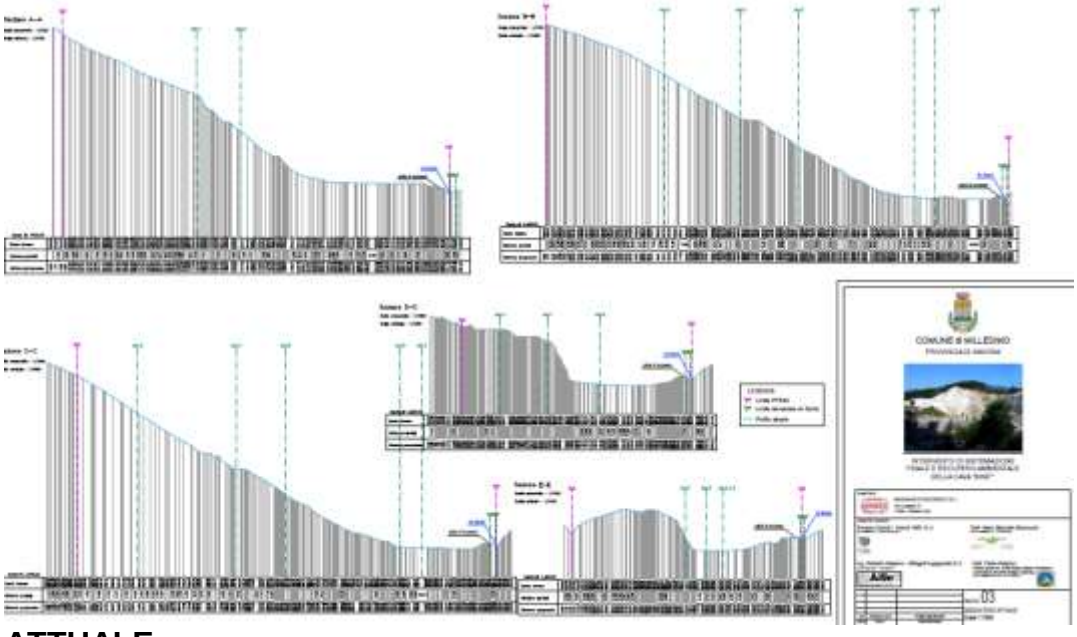
OSSERVAZIONI PUNTO 11)

Altra considerazione riguarda l'opera nel suo insieme. **Pare ancora esagerato** l'intervento che andrebbe a sconvolgere un'ampia superficie di territorio, ad oggi in fase di rinaturalizzaizone**,** con enormi quantità di riporti, superiori. L'obbiettivo per tale opera è, per contro, una sistemazione ambientale ed reinalveazione del rio.

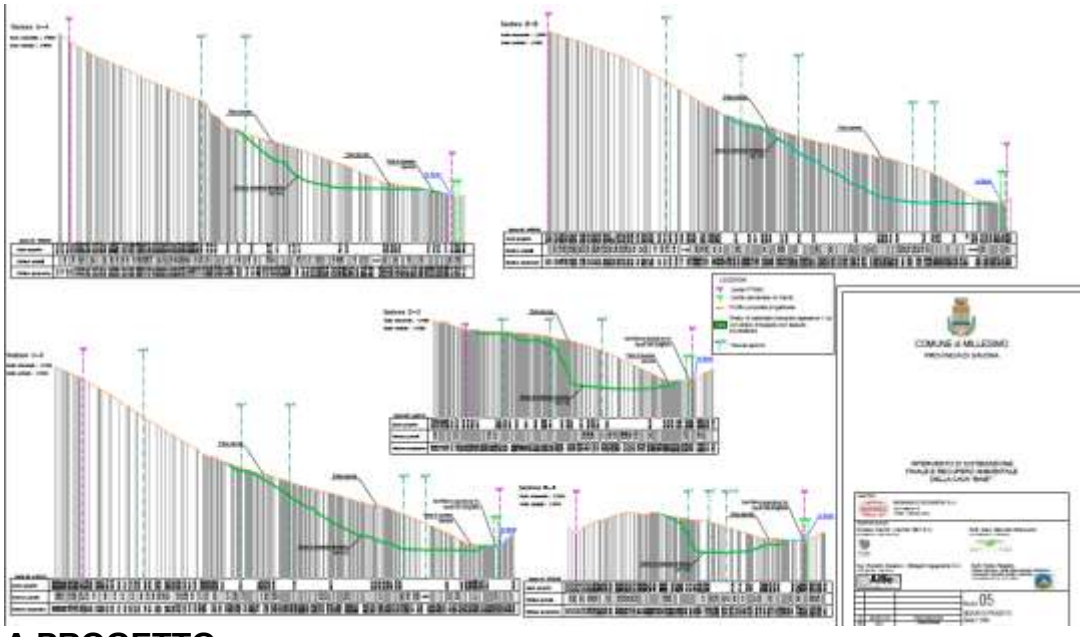
Nel complesso, quindi, per tale proposta progettuale, resta il dubbio che la vera finalità economica di tale progetto possa essere proprio il notevolissimo abbancamento di terre e rocce, "vendibile" per il loro smaltimento a ditte terze o alle stesse compartecipi alla società.

OSSERVAZIONI PUNTO 12)

Confrontando lo stato attuale e quello previsto finale a progetto tramite le sezioni trasversali



ATTUALE



A PROGETTO

Si osserva come la nuova proposta di abbancamento *di circa 411.000 m3 di materiali* preveda un livello di pendenza ancora rischioso circa eventuali futuri rischi di scivolamenti a valle. Questo *abbancamento richiede opere idrauliche ed elementi di rinforzo geotecnico che sul lungo termine potrebbero costituire elementi di fragilità se non costantemente monitorati e manutenuti dall'uomo. Limitatamente alla funzione di gestione di materiali da scavo, pertanto, la scelta del sito in esame presenta diverse criticità di tipo localizzativo e progettuale e non trova una giustificazione sia nella distribuzione della produzione dei materiali di risulta da scavi sia nella possibilità di offrire l'occasione di riqualificazione di suolo degradato o sito estrattivo.*

OSSERVAZIONI PUNTO 13)
Si osserva inoltre che

1) L'**art. 96 Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523** (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F), prevede che

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

> *g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;*
> *h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti,*

rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

2) il vigente R.R. 14 luglio 2011, n. 3. **Regolamento recante disposizioni in *materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.*** *Prevede che:*

Art. 7. (Interventi negli alvei dei corsi d'acqua)
1. Ferme restando le normative in materia di autorizzazioni e polizia idraulica ex R.D. n. 523/1904 e le relative competenze attribuite alle amministrazioni provinciali, ***negli alvei dei corsi d'acqua non sono consentiti i seguenti interventi,*** *fatti salvi quelli necessari ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumità:*
b) interventi di restringimento o rettificazione degli alvei; *su specifica deroga da parte della Provincia, possono essere autorizzati, in contesti di tessuto urbano consolidato, interventi previsti nell'ambito della progettazione complessiva ed organica di interventi* ***finalizzati alla messa in sicurezza del corso d'acqua****, compatibile con i piani di bacino,* ***purché non comportino alcun aggravio alle condizioni di deflusso****;*
c) ***plateazioni o impermeabilizzazioni continue del fondo alveo dei corsi d'acqua*** *di origine naturale, salvo il caso in cui siano previsti come misura necessaria in un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua, in tratti ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato e in assenza di interventi alternativi;*
d) ***reinalveazioni e deviazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, salvo il caso in cui siano previsti come misura necessaria in un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua****, nonché in caso di:*
1) corsi d'acqua di originale naturale classificati come reticolo minuto*;*
2. Non rientrano nei divieti di cui alla lettera d) del comma 1 gli interventi di reinalveazione dei corsi d'acqua inseriti nell'ambito:
a) della realizzazione di abbancamenti di materiale litoide sciolto superiori a 300.000 mc e di discariche di rifiuti, ***purché previsti nei piani di settore, a condizione che il nuovo tracciato d'alveo sia mantenuto a cielo libero****, e sia dimostrata la funzionalità idraulica ed il deflusso senza esondazioni della portata di piena duecentennale con adeguato franco;*
Art. 8. (Tombinature e coperture)
1. ***Sui corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale, ad esclusione del reticolo minuto, non sono ammesse le tombinature e coperture dei corsi d'acqua****, non inquadrabili tra i ponti o gli attraversamenti, né l'estensione di quelle esistenti, salvo il caso, previa autorizzazione della Provincia, di quelle dirette ad ovviare a situazioni di pericolo, e a garantire la tutela della pubblica incolumità. In particolare, rientra in tale fattispecie la realizzazione di tombinature o coperture, ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato, ricomprese in progetti organici di sistemazione idraulica finalizzati alla messa in sicurezza del corso d'acqua, laddove sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative per il raggiungimento della messa in sicurezza stessa*

La Giunta regionale con delibera n. 213 del 21/02/2014 emanava i "Criteri localizzativi per gli abbancamenti di cui all'art. 7 comma 2 Regolamento n. 3/2011".
Considerato che il progetto in questione rientrerebbe nelle opere di cui al regolamento regionale n. 3 "Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua" in quanto è prevista la realizzazione di abbancamenti superiori a 300.000 mc;
Constatato che
con tale Delibera per la fattispecie individuata, la Giunta Regionale ha definito i criteri localizzativi per gli interventi per i quali non sia prevista l'adozione di piani di settore;

Tali criteri vengono definiti con le seguenti priorità in merito all'individuazione di aree idonee:

1 *Riempimenti in ambito portuale finalizzati a formazione di nuove banchine o razionalizzazione di banchine esistenti;*
2 *Riqualificazioni ambientali di cave ed ex cave;*
3 *Riqualificazioni ambientali mediante riporto di materiale in aree degradate finalizzato ad esempio a bonifica (tipo capping*);

RILEVATO che
come indicato nella delibera di Giunta: " *qualora non siano disponibili siti come sopra individuati, nell'ambito di una distanza non superiore a 30 Km. è possibile realizzare* ***abbancamenti di terre*** *in aree attraversate da corsi d'acqua alle seguenti condizioni:*

- *che non interessino aree SIC,* ***aree carsiche,*** *aree Pg4;*
- *che le reinalveazioni vengano previste a cielo libero e vengano dimensionate per consentire il deflusso della portata due centennale con adeguato franco*".

Che la localizzazione preferibile per i nuovi abbancamenti di cui sopra risulta essere:

- *in prosecuzione di terrapieni esistenti o di attraversamenti infrastrutturali esistenti, se del caso da riqualificare attraverso l'adeguamento delle opere di regimazione idraulica;*
- *in corrispondenza di aree degradate al fine di riqualificarle o in subordine attraverso l'inserimento in modo integrato nell'ambito del progetto delle opere pubbliche*.

; osserva inoltre che
Con l'entrata in vigore della DGR in questione, l'intervento non rientra tra quelle aree indicate come preferibili o idonee per nuovi abbancamenti e che comunque nel'ambito di 30 km di distanza, per la realizzazione di nuovi abbancamenti , sono già presenti diversi siti indicati come preferibili dalla DGR :
Le opere in progetto comportano la totale artificializzazione del reticolo idrografico naturale: la possibilità di deroga al divieto di re-inalveazione è collegata alla realizzazione di abbancamenti e di impianti di smaltimento previsti dalla pianificazione o nel rispetto di criteri localizzativi che la Giunta Regionale.

Alla luce di quanto si osserva che la reinalveazione del rio siano in contrasto con le succitate normative nonché privi di specifici piani di settore.

OSSERVAZIONI PUNTO 14)
PIANIFICAZIONE DI SETTORE P.T.C.P.
La normativa di riferimento dei P.T.C.P. sono gli articoli 83 e 85 delle Norme di Attuazione. In sintesi l'articolo 83 stabilisce che le discariche non possono essere realizzate in parti di territorio assoggettate al regime normativo di Conservazione ***e l'articolo 85 norma l'approvazione di discariche non previste da specifici piani di settore, stabilendo che dovrà essere verificata la compatibilità con il contesto territoriale..****.*
Ricade all'interno dell'ANI-MA dell'Assetto insediativo del P.T.C.P
Il P.T.C.P., approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 26/02/1990 n. 6, identifica l'area oggetto d'intervento nel seguente modo:
- ASSETTO INSEDIATIVO: L'area su cui insiste il nuovo Distretto di Trasformazione DT5 ricade in zona ANI-MA (Aree non insediate a regime normativo di mantenimento).
L'articolo che regola le norme del P.T.C.P. è l'art. 52 sotto riportato:
Art. 52 Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA)
1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto dei territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.
3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.
*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*

*Al comma 3, "***non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione**, né costruire nuovi edifici**, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"***.*
Si osserva che la trasformazione territoriale prospettata che comprende l'area totalmente in edificata in ANI-MA e non "limitatamente" , oltre che "FORSE" debba essere assoggetta totalmente a variante per l'area oggetto di riempimento (discarica). Alla luce di quanto osservato:
Risulta evidente la mancanza di garanzie di coerenza fra caratteristiche delle aree oggetto e le attività che si intenderebbe trasferirvi, tenendo conto anche dei vincoli e le criticità geomorfologiche ed idrauliche posti dalle norme vigenti. Non è stimata né richiesta una valutazione economica della fattibilità della previsione, che a fronte della potenziale valorizzazione dell'area garantisca la sostenibilità economica degli interventi di messa in sicurezza, adeguamento viabilistico e riqualificazione previsti dalla proposta di variante.

IN SINTESI, si ribadisce quanto già espresso:
- Il progetto nel suo complesso ed in particolare l'abbancamento- discarica superiore ai 400.000 metri cubi di terre e rocce da scavo, determinerebbe "***una trasformazione dell'attuale profilo naturale del terreno in particolare per quanto concerne l'alterazione morfologica del sito e vegetazionale"***;

OSSERVAZIONI PUNTO 15)
Pertanto si ritiene che l'opera così come configurata debba essere autorizzata quale discarica per inerti.

Si desume quindi che non sia compatibile a previsione di bilancio di "materiale" (si tratta di materiale quale terre e rocce da scavo o materiali inerti di recupero materia prima secondaria) da abbancare rispetto al volume scavato. Pertanto si ribadisce che l'opera così come configurata debba essere autorizzata quale discarica per inerti

Nel complesso, quindi, tale proposta progettuale, dai costi ancora non trascurabili, pare avere un futuro economicamente incerto, a fronte di un impatto ambientale complessivo (pagato da tutta la collettività, vista la natura di interesse pubblicistico dell'ambiente), decisamente elevato. **Resta il dubbio che la vera finalità economica di tale progetto possa essere proprio il notevolissimo abbancamento di terre e rocce, "vendibile" per il loro smaltimento.**

Si chiede di:
- verificare la compatibilità dello stato attuale con le precedenti autorizzazioni in materia idraulica, paesaggistica ed ambientale in relazione alle norme sull'attività di cava, e le convenzioni in essere ed i vari adempimenti previsti.
-di verificare la disponibilità giuridica in capo al proponente delle aree in oggetto anche in ragione del fatto che non risulterebbero censite catastalmente come aree di cava.

Alla luce di quanto osservato si chiede una volta adempiute le verifiche richieste, una revisione progettuale finalizzata alla mezza in sicurezza del sito e del rio con minori riporti di materiali compatibili rispetto ai 411.000 previsti nel nuovo progetto, come tralatro indicato nella nota ARPAL e la salvaguardia dei siti già oggetto di rinaturalizzazione attraverso il rilascio di oasi vegetali – aree umide in parte già presenti all'interno dell'areale di cava.

WWF for a living planet®

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL 28-11-2020 RELATIVA ALLO STATO DEI LUOGHI. LE FOTO SONO STATE RIPRESE ALL'ESTERNO DELLA RECINZIONE CHE DELIMITA L'AREA DI CAVA



WWF for a living planet®



WWF for a living planet®



WWF for a living planet®





WWF for a living planet®



WWF for a living planet®





WWF for a living planet®





WWF for a living planet®



WWF for a living planet®



WWF for a living planet®



WWF for a living planet®



WWF for a living planet®



WWF for a living planet®



WWF for a living planet®





La documentazione fotografica qui sopra riportata evidenzia lo stato dei luoghi a fine Novembre 2020 dove si rileva in particolare per la parte bassa del fronte di cava la fase di rinaturalizzazione in corso, con presenza di due nuclei con specie arboree ed arbustive che ne hanno quasi completamente occupato parte della zona, mentre nella parte superiore permangono fronti in erosione con presenza di colonizzazione di specie vegetali erbacee ed arbustive.